



COMUNE DI S. PIETRO IN AMANTEA

87030 (Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 30.9.2017	OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - D.LGS N.175 DEL 19 AGOSTO 2016, ART. 24, COSÌ COME INTEGRATO DAL D.LGS. N.100 DEL 16 GIUGNO 2017
------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di settembre, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all' appello nominale:

N° D'ord.	CONSIGLIERI			Presente	Assente
1	LORELLI	GIOACCHINO	Sindaco	X	
2	ZICCARELLI	DANIELA	Consigliere	X	
3	CARUSO	DANILO	Consigliere	X	
4	GUIDO	ALESSIO	Consigliere		X
5	BRUNO	LUCIANO	Consigliere		X
6	SOCIEVOLE	VALENTINO	Consigliere	X	
7	CICERO	TIZIANO	Consigliere	X	
8	BRUNO	FABBRIZIO	Consigliere	X	
9	BRUNI	FRANCESCO	Consigliere	X	
10	DE GRAZIA	GIANLUCA	Consigliere	X	
11	SOCIEVOLE	ARGIA	Consigliere		X

Assegnati n° 11	In carica n° 11	Presenti n° 08	Assenti n° 03
-----------------	-----------------	----------------	---------------

Assume la Presidenza il Signor LORELLI GIOACCHINO, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Fedele VENA.

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere eventualmente alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza

economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, da cui risultano le seguenti partecipazioni:

- Appennino Paolano - Società per Azioni;
- GAL S.T.S. - Gruppo Azione Locale SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE
- Società consortile a responsabilità limitata;

oltre il recesso, avvenuto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22/05/2015, dalla Cosenza Acque – Società per Azioni,

come risultante nell'allegata relazione alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'approvazione dell'atto ricognitivo rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Considerato che, dalla disamina delle singole partecipazioni, risultano le seguenti situazioni dalle quali si evince che, allo stato attuale, non sussistono i presupposti per azioni di razionalizzazione e/o alienazione:

- Per la società Appennino Paolano Spa, in data 14.01.2014 al n.1/2014, è stata aperta la procedura fallimentare individuando la figura del Curatore fallimentare nella persona dell'Avv. Antonello Bruno, avente Studio in Rende (Cs). La procedura fallimentare si completerà nei termini previsti dalla vigente normativa e comunque in non meno di 12 mesi dalla data della presente relazione. L'Ente sta valutando l'opportunità di avviare, benché tardivamente, l'attività di insinuazione nel fallimento onde ottenere il recupero ex lege, anche parziale, delle proprie eventuali posizioni creditorie;
- Per le Società GAL S.T.S., nonostante la emersione di due criticità dell'art.20 co.2 (lettere b-d) si ritiene che le partecipazioni possano essere mantenute, in virtù della seguenti specifiche circostanze:
 - Trattasi di raggruppamento di soli Enti locali Territoriali, a scopo esclusivamente consortile e mutualistico, senza fini di lucro né diretto, né indiretto.
 - La ratio costitutiva del raggruppamento di cui trattasi è da rinvenirsi nella sovraordinata esigenza di realizzare l'organizzazione comune istituita, in conformità al dettato dell'art. 2602 c.c. dai soci consorziati, per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, fornendo all'uopo tutti i servizi, le prestazioni e gli interventi contemplati dai programmi regionali di finanziamento europeo e dalla normativa tempo per tempo vigente onde garantire lo sviluppo del territorio e delle economie dei soggetti consorziati.
 - L'eventuale azione di razionalizzazione per il tramite di operazioni di liquidazione, alienazione, dismissione, potrebbe per quanto ai punti precedenti, arrecare concreto pregiudizio al perseguimento di quegli obiettivi prioritari di sviluppo delle economie locali e dei territori, nell'ambito della gestione dei Fondi Comunitari.

Il legislatore, infatti, dando particolare rilievo alle problematiche di cui al punto 2), ha previsto, quale espressa ipotesi derogatoria, quella contemplata dall'art.4 co. 6 del Dlgs 175/2016 che esclude dalle azioni di razionalizzazione le partecipazioni detenute in società volte a dare attuazione all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e all'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (GAL e FLAG);

- Per Cosenza Acque - Società per Azioni, l'Ente ha provveduto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22/05/2015, alla dismissione delle quote di partecipazione ed a recedere dalla stessa, con ogni effetto e conseguenza, a norma dell'art. 13 dello Statuto ed in stretta applicazione delle norme regolatrici della materia, contenute nel Codice Civile.

Per quanto finora detto si conferma la decisione di procedere al mantenimento della partecipazione di cui trattasi senza alcun particolare intervento di razionalizzazione.

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Vista la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/INPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Su 8 consiglieri presenti e votanti ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 - il c.d. "Testo unico delle società a partecipazione pubblica"), accertandole come da relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui risultano partecipazioni nelle seguenti società:
 - Appennino Paolano - Società per Azioni;
 - GAL S.T.S. - Gruppo Azione Locale SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE - Società consortile a responsabilità limitata;
2. Di dare atto che il Comune di San Pietro in Amantea, con atto consiliare n. 18 del 22/05/2014, ha provveduto al recesso dalla società Cosenza Acque Spa;
3. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio

- sull'attuazione di quanto oggetto della presente;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa alle Società interessate di cui all'allegata relazione;
 7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

Il Consiglio Comunale

Su proposta del Sindaco;

Su 8 consiglieri presenti e votanti ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

delibera

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VENA

IL SINDACO PRESIDENTE

(Giacchino Lorelli)



COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione n. 23 del 30.9.2017.

- ☐ È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal..... al..... (art.124-D.LgsN° 267/2000);
Che il presente atto è divenuto esecutivo:
- ☐ Il giorno_____ perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);
- ☐ Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);
- ☐ L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.
- ☐ Viene pubblicata sul sito internet www.comune.sanpietroinamantea.cs.it



IL SEGRETARIO COMUNALE

VENA